

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

ART. 1

Disponibilità locali.

Nell'ambito delle disponibilità immobiliari patrimoniali del Comune di Baranzate, l'Amministrazione identifica nelle strutture di seguito indicate, i locali da destinare ad uso collettivo per conferenze, convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati e da associazioni sportive, culturali, ricreative.

I locali da adibire ad uso collettivo sono:

- a) locali scolastici** (palestre, aule, laboratori, refettori, auditorio), in orario extrascolastico;
- b) sala biblioteca** (*attualmente non disponibile in quanto sede di uffici comunali*)
- c) sala espositiva** (*ex chiesetta di Via Conciliazione - angolo Via N.Sauro*).

Oltre alle predette strutture l'Amministrazione, subentrando al vigente contratto di affitto stipulato tra il Comune di Bollate e la Bollate Servizi S.P.A., dispone anche dell'uso di locali polivalenti di proprietà della Bollate Servizi S.P.A. siti in Via Gorizia n.62.

L'utilizzo di tali locali è regolamentato dalla "*Convenzione per l'uso dei locali per attività culturali - aggregative e sale prova musicali*", atto stipulato in data 23.04.2004 tra il Comune di Bollate e l'Associazione Quadrivium.

L'atto menzionato è parte integrante del presente regolamento.

ART. 2

Disciplina e norme di riferimento per l'utilizzo dei locali comunali.

Trattandosi di strutture patrimoniali con destinazione d'uso vincolata, l'utilizzo dei locali di cui al punto n.1 a), è disciplinato dalle seguenti normative:

- Legge 4 agosto 1977 n. 517;
- Legge 19 luglio 1991 n. 216;
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n.133 del 3.04.1996;
- D.P.R. 567 del 10.10.1996;
- Delibera del Consiglio Scolastico Provinciale di Milano n. 205 del 17.12.97 adottata ai sensi dell'art. 22 lettera F. del D.L. 16.04.94 n. 297 ("*Criteria generali per l'utilizzo, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole*").

Concorrono altresì a disciplinare l'uso dei locali in parola, le convenzioni in essere, stipulate tra il Comune di Baranzate e le Associazioni territoriali.

L'utilizzo dei locali di cui al punto 1 b) e 1 c) viene disciplinato dai successivi articoli del presente regolamento.

L'utilizzo dei locali di Via Gorizia, così come indicato all'art. 1 del presente regolamento, è regolamentato dalla vigente "*Convenzione per l'uso dei locali per attività culturali - aggregative e sale prova musicali*".

ART. 3

Utilizzo locali "Sala biblioteca" e "Sala espositiva".

I locali "Sala biblioteca" e "Sala espositiva" possono essere utilizzati da enti pubblici e privati e da associazioni.

Le forze politiche operanti sul territorio possono richiedere l'utilizzo dei locali in oggetto, previo la descrizione dei contenuti dell'iniziativa ed unicamente per lo svolgimento di eventi a carattere pubblico e non periodico.

I locali non possono essere concessi per manifestazioni assimilabili a sottoscrizione o raccolta di adesioni.

Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione per l'uso dei locali è quello di privilegiare e salvaguardare le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e, in subordine, dalle Pubbliche Istituzioni, per le quali si prevede l'esonero dal pagamento delle tariffe di utilizzo di cui al successivo art. 6.

Da ciò ne consegue che le iniziative promosse dall'Amministrazione e realizzate in collaborazione o attraverso l'incarico ad enti privati o associazioni, determinano a favore di questi ultimi l'esonero del pagamento delle tariffe di utilizzo.

ART. 4

Procedura per l'inoltro della domanda per la concessione d'uso dei locali di cui all'art. 3

I soggetti richiedenti l'uso della "Sala biblioteca" e "Sala espositiva" devono presentare domanda scritta all'Ufficio Cultura del Comune di Baranzate, compilando l'apposito modulo in tutte le sue parti (allegato A).

Ai fini della validità e della ammissibilità della richiesta, è necessario indicare sulla medesima il nominativo della persona Responsabile del buon utilizzo dei locali.

Con la firma del modulo di "richiesta utilizzo locali comunali" i soggetti richiedenti si impegnano ad osservare le disposizioni in materia di vigilanza e sicurezza dei locali previste dal Comune di Baranzate.

L'obbligo ad rispettare le predette disposizioni diventa esecutiva nel momento in cui, insieme alla concessione, l'Amministrazione consegnerà le chiavi dei locali richiesti.

E' possibile richiedere l'uso dei locali per un massimo di due settimane consecutive.

Di norma nei mesi di Aprile e Dicembre la concessione all'uso dei locali è limitata ad una sola settimana di attività.

L'Amministrazione si riserva comunque di favorire e promuovere l'organizzazione e la realizzazione di corsi ed attività la cui durata si protrae oltre il periodo sopraindicato.

Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività cui i locali sono adibiti, la domanda dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'uso del locale (almeno due mesi prima) e dovrà essere protocollata.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale ricevere e promuovere istanze di utilizzo dei locali al di fuori della tempistica sopra indicata, fatto salvo la potestà insindacabile

della medesima di concederne l'uso in relazione agli impegni assunti, alle disponibilità esistenti, ai tempi tecnici necessari per pubblicizzare le iniziative proposte.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere ulteriori informazioni, anche documentabili, circa i contenuti delle iniziative che i soggetti richiedenti intendono promuovere presso i locali comunali.

ART. 5

Concessione d'uso dei locali di cui all'art. 3

L'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile di Area competente, avrà cura di esaminare l'istanza presentata e concedere l'utilizzo dei locali richiesti, previo il pagamento della relativa tariffa, ove previsto.

L'orario d'utilizzo dei locali in parola verrà specificato di volta in volta in considerazione della tipologia dell'iniziativa promossa e secondo l'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto concerne l'uso della sala della biblioteca si stabilisce che tale locale sia prioritariamente destinato all'attività istituzionale di competenza, in particolare durante l'orario di apertura al pubblico.

L'Amministrazione si impegna a rispondere alla richiesta di utilizzo dei locali entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività.

La concessione dell'utilizzo dei locali viene formalizzata per iscritto e pone a carico del concessionario precisi obblighi. Tali obblighi verranno espressamente indicati sulla autorizzazione d'uso dei locali (allegato B).

ART. 6

Tariffe per la concessione d'uso dei locali di cui all'art. 3.

Le tariffe da applicare ai soggetti concessionari l'uso dei locali "Sala biblioteca" e "Sala espositiva", salvo i casi di esonero dal pagamento di cui all'art. 2, sono le seguenti:

- **Euro 20,00 (Iva inclusa) giornaliera;**
- **Euro 100,00 (Iva inclusa) per i primi n. 8 giorni consecutivi ed Euro 20,00 giornaliera per i giorni successivi.**

Il versamento dovrà essere effettuato prima dell'utilizzo dei locali, secondo le modalità e procedure in vigore al momento della richiesta.

ART. 6

Ulteriori obblighi, responsabilità e divieti carico dei concessionari.

In relazione alle manifestazioni promosse è fatto obbligo ai concessionari di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

I concessionari sono responsabili di tutto quanto è contenuto nei locali concessi e pertanto sono responsabili dei furti da loro o da terzi causati alla struttura durante il periodo di utilizzo della medesima.

I concessionari sono inoltre responsabili dei danni da loro o da terzi causati alla struttura durante il periodo di utilizzo della medesima.

I concessionari sono altresì responsabili dei danni da loro o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo.

I concessionari hanno l'obbligo di riconsegnare i locali nelle medesime condizioni di quando ne sono entrati in possesso.

I concessionari dei locali non potranno avere l'utilizzo esclusivo di uno o più spazi e non potranno fissare il loro recapito presso la sede della struttura.

E' fatto divieto di affiggere cartelli o manifesti fuori dagli spazi a ciò destinati e gli stessi dovranno essere rimossi al termine di ogni manifestazione.

ART. 7

Autotutela

L'Amministrazione Comunale, a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti, riservandosi inoltre di intraprendere le opportune vie legali, qualora ne ricorrano gli estremi.